

RASSEGNE

ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

NAZIONI UNITE

ASSEMBLEA GENERALE

75^a sessione

QUESTIONI GIURIDICHE

1. *Premessa.*- Tra i diversi temi affrontati dalla Commissione nel corso della sessione in rassegna, ci si occuperà in modo più approfondito di quelli che presentano maggiore interesse sotto il profilo giuridico o che hanno dato luogo a sviluppi significativi. Saranno trattati in maniera estremamente sintetica gli argomenti che non rispondano a detti parametri. Va rilevato, infatti, che in relazione a questi ultimi, la VI Commissione produce risultati fondamentalmente ripetitivi rispetto a quelli degli anni precedenti.

Si ritengono necessarie alcune osservazioni preliminari in ragione dell'impatto della pandemia di coronavirus (COVID-19) sullo svolgimento della 75^a sessione. Oltre ad aver costituito uno degli elementi di discussione, la pandemia ne ha fortemente influenzato l'organizzazione dei lavori: la sessione, infatti, si è svolta secondo modalità eccezionali volte a tener conto delle indicazioni medico-sanitarie in materia di riunioni in presenza¹. La stessa pandemia di COVID-19 ha indotto l'Assemblea generale a posticipare la 72^a sessione di lavori della Commissione del diritto internazionale al 2021², la quale, quindi, non ha presentato alcun rapporto scritto. A differenza delle rassegne precedenti, quindi, non si è ritenuto opportuno dedicare una sezione alle questioni affrontate dalla CDI, avendo preferito dar brevemente conto delle osservazioni del *Chair* e del Segretario nel paragrafo "Altri temi in discussione".

2. *Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale (UNCITRAL).*- Il Presidente dell'UNCITRAL, Anderson Machado, è intervenuto da remoto e ha presentato il 53° rapporto della Commissione³. Tra i vari aspetti richiamati, meritano particolare attenzione le modalità di lavoro tramite le quali l'UNCITRAL ha portato a termine i lavori previsti per la sessione in rassegna, nonostante le sfide poste dal COVID-19. In particolare, gli Stati membri della

¹ Le modalità di lavoro sono indicate nella Nota del Segretariato del 20 settembre 2020, UN Doc. A/C.6/75/L.1, par. 7.

² UN Doc. A/74/L.78.

³ Rapporto della Commissione UNCITRAL, UN Doc. A/75/17.

Commissione hanno concordato di adottare le proprie decisioni attraverso una procedura di silenzio-assenso (*non-objection procedure*) e di tenere la prima parte della sessione da remoto, mentre la seconda si è svolta in modalità ibrida, per consentire alle delegazioni di partecipare in presenza o *online*⁴.

Le delegazioni hanno espresso generale supporto per il lavoro dell'UNCITRAL, complimentandosi altresì per i progressi compiuti⁵. In particolare, è stata accolta con favore la finalizzazione, in collaborazione con l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) e la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH), della *Legal Guide to Uniform Legal Instruments in the Area of International Commercial Contracts*⁶. È stata inoltre sottolineata l'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi di risoluzione delle controversie internazionali tramite mediazione (*United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation*), anche nota come Convenzione di Singapore sulla mediazione⁷.

Molte delegazioni hanno accolto con favore gli sforzi della Commissione e del suo segretariato per adattarsi alle sfide derivanti dalla pandemia COVID-19 e garantire la continuità operativa⁸. Inoltre, un gruppo ha espresso apprezzamento per la serie di panel virtuali "*UNCITRAL Texts and COVID-19 Response and Recovery*"⁹. Alcune delegazioni si sono premurate di precisare che il ricorso alla procedura del silenzio-assenso da parte dell'UNCITRAL dovrebbe essere provvisorio ed eccezionale e che si dovrebbe tornare a lavorare secondo le modalità tradizionali non appena le condizioni lo consentiranno¹⁰. Altre, invece, hanno espresso l'auspicio che la tecnologia digitale possa continuare ad essere utilizzata, fatta salva la necessità di trasparenza e inclusività¹¹.

In riferimento al futuro programma di lavoro, un numero corposo di delegazioni ha espresso il proprio interesse per i vari aspetti delle attività dei gruppi di lavoro. Si sono lodati i progressi del Working Group I rispetto alla bozza della *Legislative guide on an UNCITRAL limited liability organization*, volta a ridurre gli ostacoli giudici incontrati da micro, piccole e medie imprese¹². Sostegno è stato

⁴ Cfr. presentazione del rapporto della Commissione UNCITRAL (*Summary record of the 15th meeting*, 10 novembre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.15, par. 1).

⁵ In questo senso v. es. Argentina (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 16), Filippine (ivi, par. 31), Israele (ivi, par. 50), Cile (ivi, par. 59), Giappone (ivi, par. 64 s.), Thailandia (ivi, par. 74), Regno Unito (ivi, par. 79), Italia (ivi, par. 85), Bielorussia (ivi, par. 89), Belgio (ivi, par. 92).

⁶ Cfr. es. Austria (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 15), Honduras (ivi, par. 27), Filippine (ivi, par. 28).

⁷ Così Honduras (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 25), Filippine (ivi, par. 28), Sierra Leona (par. 42), Israele (ivi, par. 47), Thailandia (ivi, par. 73), Singapore (ivi, par. 98).

⁸ Cfr. Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 12), Austria (ivi, par. 15), Honduras (ivi, par. 25), Filippine (ivi, par. 28), USA (ivi, par. 28), El Salvador (ivi, par. 37), Sierra Leone (ivi, par. 41), Corea (ivi, par. 51), Cile (ivi, par. 59), Giappone (ivi, par. 64), Iran (ivi, par. 75), Regno Unito (ivi, par. 79), Italia (ivi, par. 85), Singapore (ivi, par. 99).

⁹ V. es., Argentina (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 16), India (ivi, par. 20), Filippine (ivi, par. 30), El Salvador (ivi, par. 39), Giappone (ivi, par. 64), Perù (ivi, par. 70), Thailandia (par. 71), Iran (ivi, par. 75), Singapore (ivi, par. 99).

¹⁰ Cfr. Argentina (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 19), Belgio (ivi, par. 92).

¹¹ V. es. Thailandia (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 71), Singapore (ivi, par. 99).

¹² Così Argentina (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 17), India (ivi, par. 21), Filippine (ivi, par. 30), El Salvador (ivi, par. 39), Sierra Leone (ivi, par. 44), Perù (ivi, par. 68), Regno Unito (ivi, par. 79), Italia (ivi, par. 86).

espresso verso il lavoro svolto dal Working Group II, il cui obiettivo è l'elaborazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido ed efficace¹³. Per quanto riguarda il Working Group III, sono stati accolti con favore i progressi nei lavori sulla possibile riforma della risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, sottolineando l'esigenza di continuare a garantire le risorse necessarie per la prosecuzione dei lavori sul tema¹⁴. Diverse delegazioni hanno evidenziato l'importanza che il Working Group proceda in modo trasparente e inclusivo¹⁵. Se da un lato è stato espresso il desiderio che i lavori procedano senza ritardi¹⁶, dall'altro è stata segnalata l'importanza di un approccio cauto ed equilibrato¹⁷. Si è preso nota della decisione del Working Group III di perseguire a valutare, contemporaneamente, le due opzioni di riforma del sistema di arbitrato, ossia l'ipotesi di riforma graduale e quella di riforma complessiva¹⁸. Si è anche accolto con favore il lavoro del Working Group IV sull'*e-commerce*, particolarmente rilevante durante la pandemia di COVID-19, lodando nello specifico i progressi in materia di gestione dell'identità transfrontaliera e di servizi fiduciari¹⁹. Per quanto riguarda il Working Group V, diverse delegazioni hanno apprezzato i progressi compiuti sulle raccomandazioni in materia di regime di insolvenza semplificato per le micro e piccole imprese²⁰. Inoltre, un gruppo ha accolto con favore il lavoro del Working Group VI, volto a sviluppare uno strumento internazionale (in forma di convenzione o *model law*) relativo alla vendita giudiziaria di navi²¹. Infine, alcune delegazioni hanno espresso il loro sostegno all'ampliamento del numero di Stati membri dell'UNCITRAL, a condizione che rispetti un'equa distribuzione geografica, e con la speranza di raggiungere il consenso nel 2021²².

La risoluzione dell'Assemblea generale, adottata a conclusione della sessione, ha enfatizzato l'influenza della pandemia di COVID-19 sui lavori dell'UNCITRAL²³. In particolare, essa si è congratulata con la Commissione per la capacità di adattare il proprio metodo di lavoro alle restrizioni di viaggio introdotte per limitare il diffondersi del virus, e per gli sforzi volti a consentire la partecipazione delle delegazioni preservando la trasparenza, l'inclusività, la

¹³ Cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 15th meeting*, cit. par. 14), Argentina (ivi, par. 17), India (ivi, par. 21), Israele (ivi, par. 47), Russia (ivi, par. 57), Perù (ivi, par. 68), Regno Unito (ivi, par. 79), Belgio (ivi, par. 93).

¹⁴ V. es. Unione europea (*Summary record of the 15th meeting*, cit. par. 10), Paesi del Nord (ivi, par. 15), Argentina (ivi, par. 18), Sierra Leone (ivi, par. 43), Cile (ivi, par. 60), Perù (ivi, par. 69), Iran (ivi, par. 76), Belgio (ivi, par. 94).

¹⁵ Cfr. Argentina (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 18), Sierra Leone (ivi, par. 43), Regno Unito (ivi, par. 80), Belgio (ivi, par. 94).

¹⁶ Così Perù (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 69), Belgio (ivi, par. 94).

¹⁷ V. es. Russia (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 57).

¹⁸ Cfr. India (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 21), Thailandia (ivi, par. 73).

¹⁹ Cfr. Argentina (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 18), El Salvador (ivi, par. 38), Russia (ivi, par. 58), Cile (ivi, par. 61), Perù (ivi, par. 69), Iran (ivi, par. 76), Regno Unito (ivi, par. 81), Belgio (ivi, par. 95).

²⁰ Cfr. Argentina (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 18), Stati Uniti (ivi, par. 35), Russia (ivi, par. 58), Regno Unito (ivi, par. 81), Belgio (ivi, par. 96).

²¹ Cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 14), Russia (ivi, par. 58), Iran (ivi, par. 77), Regno Unito (ivi, par. 81), Belgio (ivi, par. 97).

²² In questo senso v. es. Argentina (*Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 16), Filippine (ivi, par. 31), Israele (ivi, par. 50), Cile (ivi, par. 59), Giappone (ivi, par. 66), Thailandia (ivi, par. 72).

²³ UN Doc. A/RES/75/133.

flessibilità, il multilinguismo, l'efficacia e l'uguaglianza²⁴. L'Assemblea ha altresì elogiato l'UNCITRAL per l'organizzazione di eventi online, in cui si è discusso delle conseguenze economiche della pandemia, e ha notato che molti degli strumenti giuridici sviluppati dalla Commissione possono svolgere un ruolo importante nell'assistere gli Stati nel mitigare gli effetti delle misure necessarie per controllare la diffusione del COVID-19, così come nei loro sforzi di ripresa economica²⁵. L'Assemblea si è anche congratulata con l'UNCITRAL per aver invitato gli Stati a adottare gli strumenti, sviluppati dalla Commissione stessa, volti ad alleviare le conseguenze dell'interruzione del commercio internazionale e al sostegno a micro, piccole, e medie imprese, settori in difficoltà a causa delle misure restrittive introdotte in risposta alla pandemia²⁶.

3. *Programma di assistenza dell'ONU per l'insegnamento, lo studio, la diffusione e il più ampio apprezzamento del diritto internazionale.*- Analogamente alle sessioni precedenti, le delegazioni hanno accolto con favore il rapporto del Segretario generale²⁷ e hanno espresso il proprio apprezzamento per il ruolo svolto dal programma nel promuovere la conoscenza del diritto internazionale e, di conseguenza, nel rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, nella promozione di relazioni amichevoli e della cooperazione interstatale, e per sostenere il principio della *rule of law*²⁸.

Si è anche notato che programmi di formazione hanno consentito una migliore comprensione del diritto internazionale da parte di generazioni di giuristi, accademici, diplomatici e altri pubblici ufficiali provenienti da tutto il mondo, ciò a beneficio dell'intera Comunità internazionale²⁹. Numerose delegazioni hanno sottolineato l'importanza del programma come strumento di *capacity-building* sia per migliorare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo in contesti e strumenti multilaterali sia per promuovere lo sviluppo del diritto internazionale a livello interno e, quindi, contribuire al rafforzamento, in generale, della *rule of law*³⁰. Molte delegazioni hanno affermato che il Programma è parte integrante e indispensabile degli sforzi dell'ONU nel promuovere il diritto internazionale e hanno notato che

²⁴ UN Doc. A/RES/75/133, par. 14.

²⁵ UN Doc. A/RES/75/133, par. 28.

²⁶ UN Doc. A/RES/75/133, par. 29.

²⁷ UN Doc. A/RES/75/389.

²⁸ Cfr. Gruppo dei 77 e Cina (*Summary record of the 14th meeting*, 6 novembre 2020, in GAOR, *Seventy-fifth session*, UN Doc. A/C.6/75/SR.14, par. 13); Gruppo africano (ivi, par. 16), ASEAN (ivi, par. 19), Unione europea (ivi, par. 20), El Salvador (ivi, par. 37), Malesia (ivi, par. 42), Sudan (ivi, par. 44), Cuba (ivi, par. 47), Corea (ivi, par. 52), Paraguay (ivi, par. 54), Polonia (ivi, par. 57), Libano (ivi, par. 67), Regno Unito (ivi, par. 72), Egitto (ivi, par. 73), Thailandia (ivi, par. 74).

²⁹ V. es. Unione europea (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 22), Paesi del Nord (ivi, par. 23), Sudan (ivi, par. 44), Iran (ivi, par. 66),

³⁰ Cfr. Gruppo dei 77 e Cina (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 15), Gruppo africano (ivi, par. 16), ASEAN (ivi, par. 19), Paesi del Nord (ivi, par. 24), Singapore (ivi, par. 27), Argentina (ivi, par. 29-30), Stati Uniti (ivi, par. 35), Sierra Leone (ivi, par. 39-40), Malesia (ivi, par. 42-43), Sudan (ivi, par. 44-45), Cuba (ivi, par. 47), Portogallo (ivi, par. 49), Corea (ivi, par. 52), Paraguay (ivi, par. 54), Polonia (ivi, par. 57), Cile (ivi, par. 60), Iran (ivi, par. 63), Libano (ivi, par. 67), Regno Unito (ivi, par. 72), Egitto (ivi, par. 73), Thailandia (ivi, par. 74). Il Gruppo dei 77 e la Cina (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 15), insieme ai Paesi del Nord (ivi, par. 23), hanno altresì evidenziato il contributo del Programma all'attuazione delle attività delle Nazioni Unite e al raggiungimento dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 (volto alla promozione di società pacifiche e inclusive, a favorire l'accesso alla giustizia e la costituzione di istituzioni efficaci e responsabili).

giuristi, accademici, diplomatici e altri pubblici ufficiali provenienti dai Paesi in via di sviluppo traggono grande beneficio dai programmi di formazione tenuti in presenza, dalle pubblicazioni e dalla Biblioteca audiovisiva di diritto internazionale³¹.

Le delegazioni hanno riconosciuto che la Biblioteca audiovisiva di diritto internazionale si è confermata una risorsa dal valore inestimabile nel campo della ricerca e dell'insegnamento, soprattutto nel contesto della pandemia di COVID-19, grazie all'accesso gratuito a una vasta quantità di materiali, e ne hanno notato la continua espansione in termini di contenuti e utenti³². A tal proposito, si è altresì apprezzato il lavoro dell'Ufficio per gli Affari legali, in particolare della Codification Division, elogiando, in generale, gli sforzi di promuovere il diritto internazionale in modo inclusivo³³ e, nello specifico, quelli volti a esplorare nuovi metodi per il raggiungimento degli obiettivi del Programma nonostante le sfide poste dalla pandemia di COVID-19, come, ad esempio, programmi di formazione online i quali, però, dovrebbero rimanere misure eccezionali, in quanto non idonei a sostituire la formazione in presenza, che dovrebbe riprendere il prima possibile³⁴.

Si è poi espresso supporto per l'ulteriore sviluppo della Biblioteca audiovisiva di diritto internazionale, anche attraverso la registrazione delle sessioni della Codification Division in varie sedi, così da promuovere una più ampia rappresentazione geografica e linguistica nella Biblioteca audiovisiva³⁵. Alcune delegazioni hanno accolto con favore il lancio delle Mini-serie della Biblioteca audiovisiva, volte a fornire una panoramica generale degli argomenti principali del diritto internazionale, soprattutto per coloro che hanno conoscenze solo di base³⁶.

Le delegazioni hanno espresso forte apprezzamento e sostegno per i corsi regionali di diritto internazionale e per l'*International Law Fellowship*

³¹ Così Gruppo dei 77 e Cina (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 14-15), Gruppo africano (ivi, par. 17), ASEAN (ivi, par. 18), Paesi del Nord (ivi, par. 25), Singapore (ivi, par. 28), Argentina (ivi, par. 29), Filippine (ivi, par. 33), Stati Uniti (ivi, par. 35), Sierra Leone (ivi, par. 40), Malesia (ivi, par. 42), Sudan (ivi, par. 44), Portogallo (ivi, par. 50), Corea (ivi, par. 52), Portogallo (ivi, par. 54), Paraguay (ivi, par. 58), Cile (ivi, par. 61), Iran (ivi, par. 63), Libano (ivi, par. 68), Nigeria (ivi, par. 71), Regno Unito (ivi, par. 72), Egitto (ivi, par. 73), Thailandia (ivi, par. 74).

³² Cfr. Gruppo dei 77 e Cina (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 15), Unione europea (ivi, par. 21), Paesi del Nord (ivi, par. 25), Stati Uniti (ivi, par. 35), Sierra Leone (ivi, par. 40), Malesia (ivi, par. 42), Sudan (ivi, par. 44), Portogallo (ivi, par. 50), Polonia (ivi, par. 58), Iran (ivi, par. 64), Libano (ivi, par. 68), Egitto (ivi, par. 73).

³³ V. es. Gruppo dei 77 e Cina (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 15), Paesi del Nord (ivi, par. 23), Portogallo (ivi, par. 50), Iran (ivi, par. 64), Libano (ivi, par. 67), Nigeria (ivi, par. 71), Regno Unito (ivi, par. 72).

³⁴ Così Gruppo dei 77 e Cina (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 15), Gruppo Africano (ivi, par. 16), ASEAN (ivi, par. 18-19), Paesi del Nord (ivi, par. 24 s.), Singapore (ivi, par. 28), Argentina (ivi, par. 30), Filippine (ivi, par. 33), Stati Uniti (ivi, par. 35), Sierra Leone (ivi, par. 39), Malesia (ivi, par. 42), Sudan (ivi, par. 44), Portogallo (ivi, par. 50), Polonia (ivi, par. 59), Iran (ivi, par. 64), Libano (ivi, par. 67 s.), Regno Unito (ivi, par. 72), Egitto (ivi, par. 73). A tal proposito, la Moldavia (ivi, par. 31) ha suggerito la creazione di corsi e classi *online*, in cui docenti e partecipanti possano discutere attivamente tra loro, nel caso in cui la formazione in presenza fosse nuovamente sostituita da modalità *online*.

³⁵ Così Gruppo dei 77 e Cina (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 15), Singapore (ivi, par. 28), Moldavia (ivi, par. 31), Filippine (ivi, par. 34), Malesia (ivi, par. 43), Portogallo (ivi, par. 50), Cile (ivi, par. 62), Iran (ivi, par. 64), Libano (ivi, par. 67). Più in generale, alcune delegazioni hanno sottolineato l'importanza del multilinguismo per consentire pari accesso alle attività del Programma: v. es. El Salvador (ivi, par. 38), Cile (ivi, par. 62).

³⁶ V. es. Singapore (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 28), Moldavia (ivi, par. 32), Corea (ivi, par. 52).

*Programme*³⁷, notando che, a causa dei rischi associati alla COVID-19, quest'ultimo e il Corso regionale di diritto internazionale per l'America latina e i Caraibi non si sono potuti tenere, accogliendo quindi con favore gli sforzi dell'Ufficio per gli Affari legali per fornire misure di rafforzamento delle capacità on-line nel frattempo³⁸. È stata anche ribadita l'importanza di assicurare il finanziamento regolare delle attività del Programma, con particolare riferimento ai corsi regionali e alla Biblioteca audiovisiva di diritto internazionale, esprimendo apprezzamento per gli Stati che hanno fornito contributi volontari, compresi quelli in natura³⁹.

L'Assemblea generale, a conclusione del dibattito, ha adottato una risoluzione in cui, dopo aver notato con rammarico l'impatto della pandemia da COVID-19 sulle attività del Programma, ha individuato le iniziative da sovvenzionare con fondi di bilancio ordinario e ha invitato gli Stati e gli altri enti interessati a continuare a sponsorizzare il programma tramite donazioni⁴⁰.

4. *Protezione delle persone in caso di disastri.*- Durante il dibattito sul tema, di recente introduzione⁴¹, le delegazioni hanno accolto con favore ulteriori discussioni in seno alla VI Commissione e hanno espresso apprezzamento per il lavoro della Commissione del diritto internazionale (CDI)⁴². Prendendo atto dell'accresciuta frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di quelle causate dall'uomo, e delle relative sfide poste dal cambiamento climatico, testimoniata dalle recenti esperienze di qualche Stato, colpito dai disastri o in qualità di soccorritori⁴³, alcune delegazioni hanno sottolineato l'imperativo di sviluppare mezzi per prevenire e mitigare gli effetti di tali catastrofi⁴⁴. Sono state espresse opinioni divergenti circa l'elaborazione

³⁷ Cfr. Così Unione europea (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 20), Paesi del Nord (ivi, par. 24), Argentina (ivi, par. 29), El Salvador (ivi, par. 38), Sudan (ivi, par. 44), Portogallo (ivi, par. 50), Corea (ivi, par. 52), Paraguay (ivi, par. 54), Russia (ivi, par. 56), Polonia (ivi, par. 58), Regno Unito (ivi, par. 72), Thailandia (ivi, par. 74).

³⁸ Così Gruppo africano (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 16), Paesi del Nord (ivi, par. 24), Argentina (ivi, par. 30), Cuba (ivi, par. 47), Polonia (ivi, par. 58), Cile (ivi, par. 61), Messico (ivi, par. 65), Libano (ivi, par. 68). Gli Stati dell'Africa e dell'Asia hanno invece apprezzato che i corsi regionali a loro riferiti si sono tenuti: v. es. Gruppo dei 77 e Cina (ivi, par. 15), ASEAN (ivi, par. 19), Sierra Leone (ivi, par. 39), Sudan (ivi, par. 45), Nigeria (ivi, par. 71).

³⁹ Cfr. Gruppo africano (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 17), ASEAN (ivi, par. 18), Unione europea (ivi, par. 22), Paesi del Nord (ivi, par. 26), Argentina (ivi, par. 30), Filippine (ivi, par. 34), Stati Uniti (ivi, par. 36), Sierra Leone (ivi, par. 41), Cile (ivi, par. 60), Nigeria (ivi, par. 70), Regno Unito (ivi, par. 72), Thailandia (ivi, par. 75). Alcune delegazioni hanno anche incoraggiato contributi volontari continui e rafforzati, anche per la borsa di studio *Hamilton Shirley Amerasinghe* sul diritto del mare: v. es. Gruppo africano (ivi, par. 17), Argentina (ivi, par. 30), Regno Unito (ivi, par. 72).

⁴⁰ UN Doc. A/RES/75/134.

⁴¹ L'argomento è stato inserito in agenda durante la 71^a sessione (cfr. UN Doc. A/RES/71/141) ed è stato oggetto di dibattito solo durante la 73^a sessione (v. G. CILIBERTO, *73^a sessione*, in questa *Rivista*, 2020, 709-729).

⁴² Così Bangladesh (*Summary record of the 17th meeting*, 11 November 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.17, par. 58), Sudan (ivi, par. 73), Portogallo (ivi, par. 81), Jamaica (ivi, par. 83), Russia (ivi, par. 87), Italia (ivi, par. 92), Cuba (ivi, par. 96), Thailandia (ivi, par. 100), Colombia (*Summary record of the 18th meeting*, 13 November 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.18, par. 1), Brasile (ivi, par. 18).

⁴³ Cfr. Bangladesh (*Summary record of the 17th meeting*, cit. par. 55), El Salvador (ivi, par. 64), Giappone (ivi, par. 89), Nigeria (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 12), Haiti (ivi, par. 17), Brasile (ivi, par. 18), Tonga (ivi, par. 21), Stati Uniti (ivi, par. 23).

⁴⁴ V. es. Paesi del Nord (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 50); Bangladesh (ivi, par. 56), El Salvador (ivi, par. 64), Egitto (ivi, par. 74 e par. 76), Brunei Darussalam (ivi, par. 78), Jamaica (ivi,

di una convenzione internazionale sulla base del Progetto di articoli presentato dalla CDI: diverse delegazioni hanno sostenuto questa proposta⁴⁵, alcune si sono dichiarate disponibili a discutere dei vantaggi e degli svantaggi relativi all'elaborazione di tale convenzione⁴⁶, mentre una minoranza ha espresso l'opinione secondo cui il tema si presta meglio ad essere affrontato attraverso linee guida e la cooperazione pratica⁴⁷, o ha ritenuto prematura l'elaborazione di una convenzione⁴⁸.

Rispetto al Progetto di articoli presentato dalla CDI, sono state sollevate anche preoccupazioni su aspetti specifici ivi trattati. A titolo di esempio, è stata menzionata la necessità di evitare sovrapposizioni con le norme del diritto internazionale umanitario, distinzione che non appare chiara né della definizione di "catastrofe" ai sensi del *Draft article 3*, né dalla disposizione di cui al *Draft article 18* sul rapporto con le altre norme di diritto internazionale⁴⁹. Inoltre, può richiamarsi la posizione di alcune delegazioni, secondo cui la pandemia di COVID-19 rientra nella definizione di "catastrofe" ai sensi del *Draft article 3(a)*⁵⁰, mentre altre hanno espresso dubbi circa tale qualificazione in ragione della formulazione dell'articolo⁵¹. Più in generale, secondo molte delegazioni, la pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'importanza del Progetto di articoli, nonché del multilateralismo e della cooperazione internazionale nel settore della prevenzione e del soccorso delle catastrofi⁵².

Sempre con riguardo al Progetto di articoli della CDI, diverse delegazioni hanno lodato l'enfasi posta sui diritti umani e sulla dignità umana⁵³ e hanno ritenuto che il Progetto rifletta vari principi del diritto internazionale⁵⁴. A tal proposito, si è ribadita l'importanza dei principi di sovranità degli Stati e di non interferenza negli

par. 83), Giappone (ivi, par. 89 s.), Cuba (ivi, par. 98), Vietnam (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 14), Tonga (ivi, par. 22).

⁴⁵ Così Bangladesh (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 56), Filippine (ivi, par. 63), El Salvador (ivi, par. 65), Sierra Leone (ivi, par. 70), Portogallo (ivi, par. 81), Italia (ivi, par. 92 ss.), Thailandia (ivi, par. 100), Nigeria (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 12 s.). Si noti Cuba (ivi, par. 99), la cui delegazione esprime parere favorevole all'adozione di una Convenzione, ma secondo cui il Progetto di articoli non codifica il diritto consuetudinario, ma ne riflette lo sviluppo progressivo.

⁴⁶ V. es. Paesi del Nord (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 50); Singapore (ivi, par. 54), Egitto (ivi, par. 77), Brunei Darussalam (ivi, par. 80), Cuba (ivi, par. 96), Vietnam (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 15), Brasile (ivi, par. 20).

⁴⁷ Cfr. Malesia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 102), Israele (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 6), Stati Uniti (ivi, par. 24).

⁴⁸ V. Russia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 88).

⁴⁹ Cfr. Svizzera (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 68), Russia (ivi, par. 88), Italia (ivi, par. 95), Filippine (ivi, par. 59), Arabia Saudita (ivi, par. 105), Colombia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 3) e Nigeria (ivi, par. 12) si sono limitate a sottolineare la necessità di sviluppare una disciplina distinta dal diritto internazionale umanitario.

⁵⁰ Così Portogallo (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 83), Colombia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 2). Si segnala altresì che Iran (ivi, par. 7) e Cina (ivi, par. 10) qualificano la pandemia di COVID-19 come "catastrofe" senza menzionare il *Draft article 3*. La Cina, in particolare, sottolinea di aver agito, in tale contesto, secondo le previsioni di cui ai *Draft articles 4-8*.

⁵¹ V. es. Thailandia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 101).

⁵² Cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 52), Filippine (ivi, par. 63), Portogallo (ivi, par. 82), Arabia Saudita (ivi, par. 103), Colombia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 2-3), Iran (ivi, par. 7), Cina (ivi, par. 10).

⁵³ V. es. Paesi del Nord (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 50), Filippine (ivi, par. 59), El Salvador (ivi, par. 64), Sierra Leone (ivi, par. 70), Portogallo (ivi, par. 80), Jamaica (ivi, par. 85), Italia (ivi, par. 92), Brasile (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 18).

⁵⁴ Così es. Paesi del Nord (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 50), Filippine (ivi, par. 59), Italia (ivi, par. 94), Colombia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 2).

affari interni degli Stati⁵⁵. Si registrano, poi, opinioni divergenti circa la natura del Progetto di articoli: secondo alcune delegazioni, questo riflette la prassi statale e i principi di diritto internazionale vigenti, e costituisce sviluppo progressivo del diritto internazionale⁵⁶; altre, invece, hanno espresso posizioni discordanti circa l'individuazione dei singoli articoli che codificano il diritto consuetudinario⁵⁷. Certe delegazioni hanno ritenuto che il Progetto di articoli possa contribuire al raggiungimento di vari Obiettivi di sviluppo sostenibile⁵⁸. Alcune hanno sottolineato l'importanza di prestare maggiore attenzione ai bisogni delle persone particolarmente vulnerabili, mentre alcune hanno proposto di integrare una prospettiva di genere⁵⁹, mentre altre ancora hanno menzionato il ruolo che la riduzione del rischio di catastrofi potrebbe avere rispetto ai fenomeni di sfollamento forzato⁶⁰.

Alcune delegazioni hanno sottolineato la centralità degli strumenti di *soft law*⁶¹, come il *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*⁶², nel guidare gli sforzi attuali in materia di disastri, mentre alcune hanno anche sottolineato il ruolo degli strumenti regionali⁶³. Certe delegazioni hanno auspicato che la cooperazione in risposta alle catastrofi includa lo scambio di buone pratiche e di informazioni pertinenti⁶⁴, e altre hanno descritto le politiche nazionali e i quadri giuridici pertinenti⁶⁵.

Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha aggiornato i lavori alla sessione successiva⁶⁶.

⁵⁵ Cfr. Jamaica (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 85); Giappone (ivi, par. 90), Italia (ivi, par. 94), Thailandia (ivi, par. 100), Colombia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 2), Brasile (ivi, par. 18). *Contra*, v. Russia (ivi, par. 88).

⁵⁶ V. es. Paesi del Nord (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 50), Singapore (ivi, par. 53) Filippine (ivi, par. 63), El Salvador (ivi, par. 65), Portogallo (ivi, par. 81), Italia (ivi, par. 94), Cuba (ivi, par. 99), Colombia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 2). *Contra*, v. Russia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 87).

⁵⁷ Così Italia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 94) e Brasile (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 18), secondo cui il *Draft Article 13 (Consent of the affected State to external assistance)* riflette il diritto consuetudinario, mentre la Cina (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 11) sostiene il contrario.

⁵⁸ Cfr. Paesi del Nord (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 51), Bangladesh (ivi, par. 55), El Salvador (ivi, par. 64), Giappone (ivi, par. 90).

⁵⁹ V. es. Paesi del Nord (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 50), Bangladesh (ivi, par. 57), Filippine (ivi, par. 59).

⁶⁰ Così Brasile (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 18), Stati Uniti (ivi, par. 24).

⁶¹ V. es. Italia (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 93), Brasile (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 20).

⁶² Cfr. Filippine (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 59), Svizzera (ivi, par. 68), Sudan (ivi, par. 71), Jamaica (ivi, par. 83), Giappone (ivi, par. 90), Italia (ivi, par. 93), Arabia Saudita (ivi, par. 103), Colombia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 2).

⁶³ Così Jamaica (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 83), Colombia (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 1), Brasile (ivi, par. 20).

⁶⁴ V. es. El Salvador (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 66), Thailandia (ivi, par. 101), Tonga (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 22).

⁶⁵ Cfr. Bangladesh (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 55), Filippine (ivi, par. 62), Sudan (ivi, par. 71), Brunei Darussalam (ivi, par. 78-79), Jamaica (ivi, par. 83), Arabia Saudita (ivi, par. 104), Israele (*Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 5), Cina (ivi, par. 10), Nigeria (ivi, par. 12), Haiti (ivi, par. 16), Brasile (ivi, par. 18).

⁶⁶ UN Doc. A/75/435.

5. *Altri temi in discussione.*- Come anticipato in premessa, in ragione della pandemia da COVID-19, l'Assemblea generale ha rinviato la 72^a sessione di lavori della Commissione del diritto internazionale al 2021⁶⁷. La CDI, quindi, non ha presentato alcun rapporto scritto alla VI Commissione, ma il *Chair* e il Segretario hanno esposto due relazioni. Il primo ha evidenziato che i membri della CDI hanno continuato a lavorare, in modo informale, come da prassi consolidata, nel corso dei mesi precedenti. I progressi frutto della ricerca, dello studio, e degli scambi di idee tra membri della stessa CDI, avvenuti anche da remoto, si rifletteranno nei lavori della 72^a sessione, calendarizzata per l'aprile 2021⁶⁸. Il Segretario, oltre a confermare quanto dichiarato dal *Chair*, ha elencato e esplorato le modalità di lavoro della CDI laddove questa fosse impossibilitata a tenere la 72^a sessione in presenza: incontri *online*, che presentano alcune difficoltà nel garantire la traduzione simultanea nelle sei lingue ufficiali dell'ONU, nel lavoro del Drafting Committee (solitamente snello e celere), e di fuso orario; incontri in modalità ibrida, i quali, nella parte da remoto, presenterebbero le stesse problematiche della prima opzione; la flessibilità della calendarizzazione delle date della sessione del 2021, da tenersi in presenza, ipotesi da preferirsi⁶⁹. Le delegazioni si sono limitate a lodare il lavoro svolto dai membri della CDI e dal Segretariato nel corso dei mesi precedenti e a reiterare le posizioni già espresse nella sessione precedente, con riferimento ai temi già oggetto di discussione⁷⁰. Al termine del dibattito, l'Assemblea generale ha calendarizzato la 72^a sessione della CDI tra la primavera e l'estate 2021, raccomandando la discussione sul relativo rapporto scritto nell'ottobre 2021⁷¹.

Il dibattito sulla responsabilità penale dei funzionari delle Nazioni Unite e degli esperti in missione non è stato particolarmente significativo⁷². Si è riconosciuta l'importanza del ruolo svolto dai funzionari e degli esperti ONU nel creare le condizioni per una pace duratura, nel proteggere la popolazione civile e nel supportare lo sviluppo sostenibile e si è nuovamente condannata qualsiasi condotta criminosa compiuta da questi ultimi durante le missioni, reiterando la necessità di assicurare la responsabilità penale per tali atti. Molte delegazioni hanno rimarcato che detti comportamenti ledono la fiducia nutrita nell'Organizzazione, nonché la sua immagine, credibilità, imparzialità ed integrità, ribadendo il loro appoggio alla politica di "tolleranza zero" nei confronti dei crimini compiuti dal personale delle

⁶⁷ UN Doc. A/74/L.78.

⁶⁸ Oral Report by the Chair Designate for the 72nd session of the International Law Commission pursuant to paragraph d) of General Assembly decision 74/566 of 12 August 2020 (*Summary record of the 13th meeting*, 5 novembre 2020, in GAOR Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.13, par. 2 e ss).

⁶⁹ Oral report of the Secretary of the International Law Commission, Mr. Huw Llewellyn, pursuant to paragraph d) of GA decision 74/566 of 12 August 2020 (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 10 e ss).

⁷⁰ Per la discussione in sede di Commissione, v. *Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 17 ss., *Summary record of the 19th meeting*, 19 novembre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.19, par. 2 ss.).

⁷¹ UN Doc. A/RES/75/135.

⁷² Per la discussione in sede di Commissione, v. *Summary record of 4th meeting*, 12 ottobre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.4, par. 28 ss.; *Summary record of 5th meeting*, 14 ottobre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.5, par. 1 ss.; *Summary record of 17th meeting*, 11 novembre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.17, par. 21 ss.; *Summary record of 18th meeting*, 13 novembre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.18, par. 25; *Summary record of 19th meeting*, cit., par. 1.

Nazioni Unite⁷³, e si sono sollecitati gli Stati membri ad adottare tale approccio in caso di condotte criminose compiute dai propri cittadini in missione per l'ONU. Diverse delegazioni hanno espresso apprezzamento per l'approccio sistemico del Segretario generale per prevenire e reprimere i crimini commessi dai funzionari delle Nazioni Unite e degli esperti in missione, con particolare riferimento agli sforzi antifrode e quelli di quest'ultimo e dei vertici di altri organi dell'Organizzazione per migliorare e armonizzare le rilevanti politiche e procedure, per cui si richiede ulteriore impegno.

Alcune delegazioni hanno sottolineato che gli Stati di cittadinanza hanno la responsabilità principale di indagare e perseguire i presunti colpevoli, sebbene altre abbiano suggerito che anche lo Stato ospitante dovrebbe avere un ruolo in tal senso, invocando standard chiari in materia di rinuncia alle immunità dalla giurisdizione. Molte delegazioni hanno esortato gli Stati che non lo hanno ancora fatto a istituire la propria giurisdizione sui crimini commessi dai propri cittadini quando agiscono come funzionari delle Nazioni Unite o esperti in missione, e hanno sollecitato gli Stati, il cui ordinamento già lo consente, di procedere in tal senso per evitare l'impunità dei presunti responsabili, ciò sempre nel rispetto dei principi del giusto processo e dello stato di diritto, nonché tenendo conto delle esigenze di tutela dei testimoni e degli informatori. Le delegazioni hanno ribadito il bisogno di rafforzare la cooperazione tra gli Stati, nonché tra questi e le Nazioni Unite, per assicurare la responsabilità penale dei presunti responsabili, esprimendo, per un verso, apprezzamento per l'assistenza tecnica fornita nell'elaborazione della legislazione nazionale in materia e, per l'altro, preoccupazione per la mancata comunicazione di informazioni sullo stato delle investigazioni e dei processi penali in corso, invitando gli Stati interessati a provvedere in tal senso. Si è altresì sottolineata l'importanza di adottare misure preventive, tra cui istruire il personale da inviare in missione, possibilmente sulla base degli standard dell'Organizzazione, e rispetto ai quali le delegazioni sono state invitate a continuare a condividere la propria esperienza circa il superamento degli ostacoli incontrati nel prevenire i crimini e indagare e punire i responsabili. Sono poi state lodate le iniziative adottate da vari organi dell'ONU per combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Per quanto riguarda il futuro programma di lavoro, mentre l'elaborazione di una convenzione in materia è stata ancora oggetto di opinioni divergenti, alcune delegazioni hanno rinnovato l'esigenza di eseguire le risoluzioni dell'Assemblea generale in materia per colmare i vuoti giurisdizionali. L'Assemblea ha aggiornato i lavori all'anno successivo con una risoluzione che ricalca, in larga misura, quelle adottate nelle sessioni precedenti⁷⁴.

Il tema dei crimini contro l'umanità è stato introdotto al termine della 74^a sessione⁷⁵, alla luce del Progetto di articoli, accompagnati da un commentario, adottati dalla CDI⁷⁶. La discussione ha ricalcato in parte lo scambio di opinioni sul lavoro della Commissione sull'argomento⁷⁷. È stato osservato che i crimini contro

⁷³ UN Doc. A/RES/72/112.

⁷⁴ UN Doc. A/RES/75/132.

⁷⁵ UN Doc. A/RES/74/184.

⁷⁶ UN Doc. A/74/10.

⁷⁷ Per la discussione in sede di Commissione, v. *Summary record of 5th meeting*, 14 ottobre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.5, par. 16 ss.; *Summary record of 6th meeting*, 15 ottobre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.6, par. 1 ss.; *Summary record of 19th meeting*, cit., par. 8 ss.

L'umanità costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Molte delegazioni hanno sottolineato la necessità di prevenire tali crimini e di garantire che i loro autori siano chiamati a risponderne. Alcune hanno osservato che la responsabilità primaria spetta allo Stato stesso per la protezione della sua popolazione da tali crimini. A questo proposito, diverse delegazioni hanno rilevato la necessità di ricevere assistenza tecnica per sviluppare le capacità nazionali nel campo delle indagini e del perseguimento dei crimini contro l'umanità. Inoltre, alcune delegazioni hanno sottolineato l'importanza di garantire che gli sforzi per prevenire e punire tali condotte rispettino la sovranità degli Stati ed evitino di interferire nei rispettivi affari interni. È stato espresso apprezzamento per il lavoro della CDI sull'argomento, ritenendo che il Progetto di articoli fornisca un'utile guida pratica agli Stati, lodando altresì gli sforzi della Commissione di accogliere le opinioni degli Stati nel suo lavoro sul tema. Si sono poi registrate opinioni divergenti sull'elaborazione di una convenzione, sulla base del Progetto di articoli, e, eventualmente, sui tempi e le modalità di negoziazione, che dovrebbe in ogni caso seguire un processo aperto e trasparente, evitando sovrapposizioni con la Convenzione sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nel perseguimento dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, di recente iniziativa. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha aggiornato i lavori alla sessione successiva⁷⁸.

La discussione sul tema dell'espulsione degli stranieri è stata poco produttiva⁷⁹, poiché ha ricalcato in buona parte le posizioni espresse durante la 72^a sessione sul Progetto di articoli elaborato dalla CDI⁸⁰. Si è ribadita l'importanza dell'argomento, sottolineandone altresì la complessità e attualità. Alcune delegazioni hanno rimarcato l'importanza di trovare un bilanciamento tra la sovranità statale e i diritti umani della persona espulsa o da espellere. Alcune hanno espresso preoccupazione sul contenuto dei *draft article* e hanno notato la divergenza di opinioni tra gli Stati e, a tal proposito, altre hanno evidenziato che il Progetto non riflette il diritto consuetudinario. Ancora una volta, si sono registrate opinioni divergenti circa l'adozione di una convenzione in materia. L'Assemblea generale ha aggiornato la discussione alla 78^a sessione⁸¹.

Durante la discussione sullo *status* dei Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949⁸², le delegazioni hanno rinnovato i propri appelli alla ratifica della Convenzioni e dei Protocolli, nonché all'accettazione della competenza della Commissione internazionale di inchiesta istituita dall'art. 90 del Primo protocollo addizionale, ribadendo altresì l'esigenza di assicurare il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, tra cui la protezione dei civili (soprattutto donne e minori) in contesti di conflitto armato, e di individuare modalità di attribuzione della responsabilità in caso di violazioni. A tal proposito, molte delegazioni hanno preso atto con rammarico delle sofferenze causate dalla pandemia COVID-19, che ha

⁷⁸ UN Doc. A/RES/75/136.

⁷⁹ Per la discussione, v. *Summary record of the 16th meeting*, 10 novembre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.16, par. 62 ss.; *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 13.

⁸⁰ UN Doc. A/69/10.

⁸¹ UN Doc. A/RES/75/137.

⁸² La discussione ha considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/75/263). Per il dibattito in seno alla Commissione, cfr. *Summary record of the 12th meeting*, 4 novembre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.12, par. 6 e ss; *Summary record of the 19th meeting*, cit, par. 15 ss.

esacerbato la vulnerabilità delle popolazioni civili, sottolineando la crescente importanza dell'assistenza umanitaria e degli sforzi sanitari e medici connessi al diritto internazionale umanitario. Diverse delegazioni hanno anche ricordato l'appello del Segretario generale per un cessate il fuoco globale. Le delegazioni hanno reiterato le proprie opinioni divergenti circa la natura consuetudinaria delle norme sancite dai Protocolli addizionali, nonché per il possibile contrasto tra misure di lotta al terrorismo internazionale e le norme di diritto internazionale umanitario. Si è anche evidenziata la natura mutevole e sempre più complessa dei conflitti armati, il che ne complica l'individuazione della portata e la classificazione, ciò anche a causa del crescente numero di conflitti armati interni e l'uso di nuove tecnologie. Si sono fornite informazioni sulle prassi seguite a livello nazionale e regionale volte alla diffusione della conoscenza e all'attuazione delle norme di diritto internazionale umanitario, e si è lodato il lavoro del Comitato internazionale della Croce Rossa, dei tribunali penali internazionali e della Corte penale internazionale. L'Assemblea generale ha preso atto del dibattito e ha aggiornato la discussione alla 76^a sessione⁸³.

La valutazione di misure efficaci per il rafforzamento della protezione e della sicurezza delle missioni e degli agenti diplomatici e consolari non ha presentato particolari elementi di novità⁸⁴. Le delegazioni hanno confermato il ruolo chiave dell'obbligo di tutelare le sedi delle missioni e i loro rappresentanti, hanno sollecitato al rispetto delle norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio in materia, pietra miliare dei rapporti amichevoli tra Stati, e hanno reiterato l'invito a ratificare la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e quella sulle relazioni consolari del 1963, accogliendo con favore le recenti adesioni. Si sono altresì fornite informazioni relative al crescente numero di attacchi subiti dalle missioni e dai loro rappresentanti, rispetto ai quali si è espressa solidarietà nei confronti delle vittime. Si sono altresì condivise informazioni sulle misure adottate in relazione agli incidenti avvenuti nei propri territori, in relazione a cui gli Stati sono stati sollecitati a tenere in considerazione i propri obblighi in materia di indagine e dialogo con le missioni. Alcune delegazioni hanno reiterato la posizione secondo cui l'Assemblea generale dovrebbe occuparsi delle nuove sfide dell'era digitale e hanno sottolineato la necessità di assicurare il rispetto per le immunità diplomatiche e consolari, comprese quelle di archivi, documenti, e comunicazioni, sia *offline* sia *online*. Rispetto alla pandemia di COVID-19, un gruppo cospicuo ha sottolineato che l'obbligo di rispettare la normativa dello Stato ospitante, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e quella sulle relazioni consolari del 1963, deve essere bilanciato con la necessità di preservare, entro i limiti del possibile e del ragionevole, l'esercizio delle funzioni diplomatiche e consolari e il godimento dei privilegi e delle immunità dei rappresentanti. L'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha condannato ogni forma di violenza contro le missioni e i loro rappresentanti e ha invitato al rispetto delle norme di diritto internazionale rilevanti in materia, aggiornando la discussione alla 76^a sessione⁸⁵.

⁸³ UN Doc. A/RES/75/138.

⁸⁴ La discussione ha considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/75/168). Per il dibattito in seno alla Commissione, cfr. *Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 1 ss.; *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 19 ss.

⁸⁵ UN Doc. A/RES/75/139.

Per quanto riguarda il rapporto del Comitato speciale sulla Carta delle Nazioni Unite e sul rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione⁸⁶, si è ribadita l'importanza del Comitato e si è reiterato l'invito affinché quest'ultimo trovi un equilibrio tra gli organi principali dell'ONU, con particolare riferimento all'Assemblea generale, al Consiglio economico e sociale e al Consiglio di sicurezza. In riferimento a quest'ultimo, alcune delegazioni si sono espresse a favore di una sua riforma e hanno espresso preoccupazioni per l'ingerenza del Consiglio rispetto al ruolo dell'Assemblea generale. Molte hanno riconosciuto l'importanza della Dichiarazione di Manila sulla risoluzione pacifica delle controversie internazionali del 1982. Rispetto al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, un gruppo ha espresso apprensione rispetto alle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza, le quali non devono violare il diritto internazionale, in particolare quello a tutela dei diritti umani e il diritto umanitario, non devono impedire l'assistenza umanitaria a beneficio delle popolazioni civili, né causare conseguenze non previste nei confronti degli Stati terzi. Alcune delegazioni hanno poi dichiarato che l'obiettivo delle sanzioni dovrebbe essere definito con chiarezza e limitato nel tempo, mentre altre hanno espresso preoccupazione circa l'uso di sanzioni unilaterali e di natura economica. Si è poi affermato che le sanzioni rappresentano l'*extrema ratio*, in linea con il dettato della Carta ONU. Certe delegazioni hanno tuttavia notato come l'adozione di *targeted sanction* abbia consentito di rispondere a queste preoccupazioni e un gruppo di delegazioni ha apprezzato il rapporto del Segretariato sul documento "*Introduction and implementation of sanctions imposed by the United Nations*", adottata dall'Assemblea generale nel 2009, con cui sono state fornite informazioni sugli effetti a breve e lungo termine delle sanzioni sul godimento dei diritti socioeconomici e sulle conseguenze umanitarie⁸⁷. Si è anche notata la necessità che il Consiglio di sicurezza, nell'attuare il regime sanzionatorio, migliori gli standard del giusto processo e le garanzie procedurali. Si è altresì sottolineata l'importanza del ruolo dell'*Ombudsperson* del Comitato sulle sanzioni a ISIL e Al-Qaeda. Alcune delegazioni hanno incoraggiato ulteriori discussioni sulle varie proposte presentate al Comitato, comprese quelle della Bielorussia e della Federazione Russa, di Cuba, dell'Iran e della Repubblica araba siriana.

Un gruppo nutrito ha espresso il proprio sostegno al *working paper* presentato dal Ghana sul rafforzamento delle relazioni e della cooperazione tra le Nazioni Unite e gli accordi o le agenzie regionali nella risoluzione pacifica delle controversie, nonché alla proposta della Federazione Russa di creare un sito *web* e di aggiornare l'*Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes*. Rispetto a tale tema, un gruppo ha riconosciuto il ruolo centrale della Corte internazionale di giustizia, mentre altri si sono riferiti al capitolo VI della Carta ONU, in particolare agli articoli 33 e 34. Alcune delegazioni hanno rinnovato il proprio interesse circa la proposta del Messico di inserire tra gli argomenti trattati dal Comitato speciale gli aspetti sostanziali e procedurali dell'art. 51 della Carta ONU in materia di legittima difesa, invitandolo a presentare una proposta scritta. Altre delegazioni hanno però dubitato

⁸⁶ Le delegazioni hanno considerato il rapporto del Comitato speciale (UN Doc. A/75/33). Per la discussione in Commissione, cfr. *Summary record of the 10th meeting*, 23 ottobre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, in UN Doc. A/C.6/75/SR.10, par. 40 ss.; *Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 89 ss.; *Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 110 ss.; *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 22.

⁸⁷ UN Doc. A/RES/64/115.

della competenza del Comitato speciale ad approfondire tale argomento. Certe delegazioni ritengono che alcune proposte siano un doppione di sforzi condotti altrove nelle Nazioni Unite. Comune apprezzamento è stato anche espresso circa l'avanzamento della preparazione delle raccolte della prassi del Consiglio di sicurezza e dell'ONU (rispettivamente, *Repertoire of the Practice of the Security Council* e *Repertory of Practice of United Nations Organs*), rispetto al quale si sono richiesti sforzi per ridurre gli arretrati e per pubblicare il materiale in tutte le lingue ufficiali dell'ONU. Relativamente al proseguo dei lavori, si è registrata la contrapposizione tra tre posizioni: la prima ha appoggiato la discussione su tutti i temi e gli argomenti in agenda, la seconda ha espresso la preoccupazione che questo comporti una duplicazione degli sforzi condotti in altre sedi di dibattito, la terza ha invitato il Comitato speciale a confrontarsi su nuovi temi. In generale, le delegazioni hanno osservato che il 75° anniversario delle Nazioni Unite e la pandemia COVID-19 hanno evidenziato l'importanza della Carta e della cooperazione multilaterale a tale riguardo. L'Assemblea generale ha preso atto del dibattito e ha aggiornato la discussione alla 76^a sessione⁸⁸.

Al pari delle sessioni precedenti, la discussione sul principio della *rule of law* a livello interno ed internazionale è stata corposa⁸⁹. Molte delegazioni hanno evidenziato il ruolo fondamentale del principio in esame nel rafforzamento dei tre pilastri delle Nazioni Unite (pace e sicurezza, tutela dei diritti umani e sviluppo socioeconomico), nonché nel perseguimento dell'Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare dell'obiettivo n. 16 volto alla promozione di società pacifiche e inclusive, a favorire l'accesso alla giustizia e la costituzione di istituzioni efficaci e responsabili. Diverse delegazioni hanno anche sottolineato la necessità che il principio della *rule of law* a livello interno e internazionale sia promosso nell'osservanza degli scopi e delle norme cardine della Carta ONU, tra cui il rispetto per l'uguaglianza sovrana e l'integrità territoriale degli Stati, il principio di autodeterminazione dei popoli, l'astensione dalla minaccia o dall'uso della forza armata, la non interferenza negli affari interni e la risoluzione pacifica delle controversie.

Le delegazioni hanno ringraziato il Segretario generale sull'argomento "Rafforzamento e il coordinamento delle attività delle Nazioni Unite in tema di *rule of law*", sottolineando gli sforzi compiuti a livello interno per promuovere il principio. Molte delegazioni hanno lodato il sott-tema di quest'anno, "Misure per prevenire e combattere la corruzione"⁹⁰, rispetto al quale sono state espresse particolari preoccupazioni circa i *safe haven* per i flussi finanziari e di beni illeciti. Le delegazioni hanno inoltre sottolineato che la corruzione aggrava situazioni di povertà e disuguaglianza, danneggiando maggiormente i più vulnerabili, sottraendo risorse e minando la fiducia tra le persone e le nazioni. Si è espressa l'opinione che la corruzione sia ancora più dannosa in tempi di crisi, come durante la pandemia di

⁸⁸ UN Doc. A/RES/75/431.

⁸⁹ Le delegazioni hanno considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/75/284). Per la discussione in Commissione, cfr. *Summary record of the 7th meeting*, 19 ottobre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.7, par. 64 ss.; *Summary record of the 8th meeting*, 20 ottobre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.8, par. 1 ss.; *Summary record of the 9th meeting*, 22 ottobre 2020, in GAOR, Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.9, par. 1 ss.; *Summary record of the 16th meeting*, cit., par. 106 e ss.; *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 23 ss.

⁹⁰ UN Doc. 74/191.

COVID-19. Un gruppo nutrito ha anche evidenziato che sono emerse nuove questioni nel contesto degli sforzi di risposta alla diffusione del virus, evidenziando la necessità di rendere la lotta alla corruzione una priorità politica. Alcune delegazioni hanno sottolineato l'importanza dell'istruzione e della *governance* democratica nella lotta alle molteplici forme che la corruzione può assumere, tra cui le molestie sessuali e l'impunità. A questo proposito, si è sottolineato che la prevenzione e la lotta alla corruzione sono strumenti potenti per prevenire i crimini internazionali in generale, che comportano anche violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Molte delegazioni hanno anche lodato il lavoro della società civile nella lotta alla corruzione. Una minoranza ha menzionato la negoziazione e adozione di nuove leggi, codici penali sulla criminalizzazione dei fenomeni di corruzioni e sulla tutela degli informatori, ciò per combattere insieme la corruzione e le sfide poste dal terrorismo e dalla criminalità organizzata.

È stato tuttavia sottolineato che c'è ancora molto da fare, e diverse delegazioni hanno evidenziato la necessità di un continuo impegno legale e amministrativo per lottare contro favoritismi, corruzione e negligenza delle responsabilità pubbliche. È stato inoltre segnalato che fenomeni di corruzione, evasione fiscale e riciclaggio di denaro hanno sottratto un volume impressionante di ricchezza dai Paesi in via di sviluppo e che è imperativo imporre sanzioni penali ed economiche alle istituzioni finanziarie che consentono tali fenomeni. Un gruppo di delegazioni ha osservato che la lotta alla corruzione richiede il rafforzamento delle istituzioni, rendendole più trasparenti e responsabili, eliminando le scappatoie e garantendo la partecipazione di tutte le parti interessate a queste iniziative. Si è anche considerata la questione del recupero dei beni, sottolineando la necessità di assistenza legale reciproca e di cooperazione. Le delegazioni hanno inoltre evidenziato il ruolo del multilateralismo nella lotta alla corruzione e nella promozione dello Stato di diritto a livello internazionale, il cui fondamento è nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC). A questo proposito, è stata accolta con favore la convocazione di una sessione speciale dell'Assemblea generale sulla corruzione nel 2021, ritenuto una valida opportunità per rafforzare la piena ed efficace attuazione della UNCAC e l'importante lavoro anticorruzione condotto sotto gli auspici dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, nonché per far avanzare l'agenda globale contro la corruzione, anche attraverso la condivisione di *best practice*.

Molte delegazioni hanno elogiato le Nazioni Unite per il loro continuo impegno e assistenza agli Stati membri nella promozione e nel rafforzamento dello Stato di diritto, anche nell'ambito della risposta alla pandemia COVID-19. Analogamente agli anni passati, è stato mostrato apprezzamento per le attività di *capacity-building* e l'assistenza tecnica fornita dalle Nazioni Unite, tra cui il lavoro della Rule of Law Coordination and Resource Group e della Rule of Law Unit. Altre hanno espresso la posizione secondo cui sono necessarie ulteriori iniziative. Si è altresì riconosciuto il contributo significativo della CDI alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale. Si è poi reiterato il sostegno per i tribunali internazionali, in particolare per la Corte internazionale di giustizia, la Corte penale internazionale e il Tribunale internazionale sul diritto del mare. Rispetto alla prima, si è lodato il ruolo nella risoluzione pacifica delle controversie, così come il valore dei suoi pareri consultivi, e si sono spronati gli Stati ad accettarne la giurisdizione. Si sono anche riproposte le opinioni contrastanti con riferimento al Meccanismo

internazionale, imparziale e indipendente di sostegno alle indagini e alla repressione dei crimini commessi in Siria, nonché circa la creazione di un meccanismo simile per la Birmania, quest'ultimo operativo dall'agosto 2019. Si è altresì ribadita l'importanza del diritto convenzionale nel mantenimento di buone relazioni tra gli Stati, promuovendo la *rule of law* a livello internazionale, e tutelando i diritti umani all'interno degli Stati. Le delegazioni hanno altresì espresso le proprie preoccupazioni con riguardo alla minaccia posta al principio della *rule of law* dalle recenti sfide poste dal cambiamento climatico, dal *cybercrime* e dalle nuove tecnologie. Inoltre, molte delegazioni hanno evidenziato gli sforzi nel promuovere la parità di genere e nel garantire sicurezza e giustizia per donne e ragazze, sottolineando al contempo l'importanza di cessare qualsiasi forma di violenza nei loro confronti. Si è poi riproposta la posizione secondo cui l'imposizione della pena di morte non violerebbe il diritto internazionale dei diritti umani. Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha aggiornato i lavori alla 76^a sessione, invitando gli Stati a suggerire sotto-temi⁹¹.

Il confronto in tema di universalità della giurisdizione ha riproposto le stesse questioni già avanzate nelle precedenti sessioni⁹². Si è reiterato che si tratta di un principio importante e consolidato, volto a combattere l'impunità, la cui natura eccezionale e complementare ne richiede l'esercizio nel rispetto del principio di sussidiarietà. Le delegazioni hanno ribadito che il principio si applica ai crimini più gravi, tra cui crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità, schiavitù, tortura, pirateria. Si è altresì rinnovata la preoccupazione in merito a possibili abusi del principio derivanti dall'incertezza del suo ambito di applicazione. A questo proposito, si è enfatizzato che il principio deve essere esercitato nel rispetto della Carta ONU e del diritto internazionale, tra cui la sovranità statale, l'integrità territoriale e, secondo un gruppo, le regole in materia di immunità. Per quanto riguarda il futuro programma di lavoro, si sono registrate opinioni divergenti circa la necessità di proseguire la discussione in seno alla VI Commissione al Working Group, da alcune ritenuta in uno stato di *impasse*, così come sono state espresse posizioni differenti circa la decisione della CDI di introdurre l'argomento "Giurisdizione penale universale" tra i temi del suo *long term programme of work*. L'Assemblea generale ha aggiornato i lavori alla 76^a sessione⁹³.

⁹¹ UN Doc. A/RES/75/141.

⁹² La discussione su questo tema si è svolta sia in plenaria sia in seno ad un Working Group aperto alla partecipazione di tutte le delegazioni. Il Working Group è stato istituito dalla Commissione nel corso della sua prima riunione (cfr. *Summary Records of the 1st meeting*, 6 ottobre 2020, in GAOR Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.1, par. 23). Il Presidente del Working Group ha presentato un rapporto orale (*Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 1 ss.). Nello svolgimento dei lavori, le delegazioni si sono avvalse dei rapporti preparati dal Segretario generale sulla base delle osservazioni inviate da Stati, organizzazioni internazionali e non-governative, nonché delle informazioni fornite da alcune delegazioni sullo stato della legislazione nazionale in materia di giurisdizione universale (UN Doc. A/65/181, A/66/93 e Add.1, A/67/116, A/68/113, A/69/174, A/70/125, A/71/111, A/72/112, e da ultimi A/73/123 e A/73/123/Add.1, A/74/144, A/75/151), così come il *non-paper* presentato dal Cile (A/C.6/66/WG.3/DP.1) e il documento informale dello stesso *working Group* (A/C.6/66/WG.3/1). Per la discussione in plenaria cfr. *Summary record of the 11th meeting*, 3 novembre 2020, in GAOR Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.11, par. 1 ss.; *Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 1 e ss.; *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 25 ss.

⁹³ UN Doc. 75/142.

Con riferimento al tema della responsabilità delle organizzazioni internazionali (OO.II.), la discussione non è stata stimolante⁹⁴. Alla luce della crescente importanza delle OO.II. nelle relazioni internazionali, molte delegazioni hanno sottolineato la centralità del principio di responsabilità, inteso nel senso che la violazione di obblighi internazionali ha delle conseguenze. Si è ribadito il favore espresso verso il Profetto di articoli in materia, adottato dalla CDI nel 2011⁹⁵, ritenendoli un valido strumento per la disamina degli illeciti internazionali commessi dalle OO.II., sebbene alcune delegazioni abbiano espresso l'opinione secondo cui questi rappresentano, sotto molti aspetti, uno sviluppo progressivo del diritto internazionale e non una sua codificazione. Un gruppo ha poi notato l'uso dell'articolato elaborato dalla CDI da parte di numerosi organi giudiziari e hanno accolto con pavore l'aggiornamento dell'elenco delle decisioni delle corti e tribunali internazionali, così come i commenti e le informazioni ricevute da governi e OO.II, chiedendone l'aggiornamento ulteriore ed esortando gli Stati alla condivisione delle proprie prassi. Si è ripetuta la diversità di posizioni in merito all'opportunità di predisporre una convenzione sulla base del Progetto di articoli della CDI: secondo alcune delegazioni, questo favorirebbe la certezza del diritto, mentre secondo altre ciò sarebbe prematuro, data la persistente mancanza di prassi, circostanze che richiedono un ulteriore confronto sul tema. Si sono anche ribadite le questioni ancora aperte in relazione a specifiche disposizioni del Progetto, tra le quali, in particolare, quelle sulla necessità, sull'autotutela, e sulle contromisure. Infine, si è registrata divergenza di posizioni circa l'opportunità di mantenere il tema nell'agenda dell'Assemblea generale. Al termine della discussione, quest'ultima ha aggiornato i lavori alla 78^a sessione⁹⁶.

La discussione circa il rafforzamento e la promozione del diritto pattizio non ha presentato elementi di novità⁹⁷. Dopo aver ribadito l'importanza del tema, il cui scopo è riaffermare, promuovere e facilitare la registrazione e la pubblicazione degli strumenti convenzionali, in esecuzione dell'art. 102 della Carta ONU, le delegazioni hanno accolto con favore il rapporto del Segretario generale⁹⁸, scambiandosi opinioni sulle proposte di revisione del regolamento ivi avanzate e volte a rendere effettivo l'art. 102. Si è poi notato come gli emendamenti del 2018 abbiano già prodotto risultati positivi, anche grazie alla semplificazione dell'invio *online*, anche considerando che l'uso sempre maggiore delle tecnologie potrebbe aiutare a promuovere l'accesso e una più vasta partecipazione alla registrazione dei trattati. Ciò nonostante, permane la situazione per cui l'obbligo *ex art.* 102 non è universalmente rispettato: oltre a constatare l'esistenza di un numero consistente di trattati e accordi non registrati, il dibattito ha evidenziato l'esistenza di uno

⁹⁴ Per il dibattito in seno alla Commissione, v. *Summary Records of the 17th meeting*, cit., par. 26 ss.; *Summary Records of the 19th meeting*, cit., par. 27.

⁹⁵ UN Doc. A/66/10.

⁹⁶ UN Doc. 75/143.

⁹⁷ La tematica è stata introdotta recentemente dall'Assemblea generale su proposta di una nota verbale a firma di Argentina, Austria, Brasile, Italia e Singapore UN Doc. A/73/141, che cita il rapporto con cui il Segretario generale identificava e suggeriva di tenere in considerazione alcuni aspetti delle regole che informano la registrazione e la pubblicazione dei trattati e degli accordi internazionali (UN Doc. A/72/86. Il regolamento è stato adottato con risoluzione dell'Assemblea generale 97(1) ed è stato oggetto di successive modifiche). Per la discussione, v. *Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 84 e ss.; *Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 1 ss.

⁹⁸ UN Doc. A/75/136.

squilibrio geografico riguardo l'adempimento dell'obbligo in questione. Le delegazioni hanno anche suggerito l'utilizzo di altri strumenti, come *capacity-building* e assistenza tecnica, nell'affrontare le difficoltà nella registrazione dei trattati. Infine, si sono sottolineate l'importanza del multilinguismo, cardine dell'Organizzazione, e la necessità di affrontare l'arretrato nella pubblicazione delle *Treaty Series* delle Nazioni Unite. L'Assemblea generale ha aggiornato la discussione alla 76^a sessione⁹⁹.

Per quanto riguarda le misure per l'eliminazione del terrorismo internazionale, analogamente al passato, il dibattito sul tema si è svolto sia in plenaria sia in seno ad un Working Group aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri¹⁰⁰, in cui si è cercato di finalizzare il processo di negoziazione del testo della convenzione generale per la prevenzione e la repressione del terrorismo internazionale. In continuità rispetto alle sessioni precedenti, le delegazioni hanno reiterato la condanna a qualsiasi forma di terrorismo, considerato come una seria violazione del diritto internazionale, in particolare del diritto umanitario e dei diritti umani, e una minaccia alla pace e alla sicurezza, nonché allo sviluppo socioeconomico e di quello sostenibile, ai sensi dell'Agenda 2030. Si è anche ribadito che il terrorismo non dovrebbe essere associato a nessuna religione, cultura, gruppo etnico, razziale o nazionale, né tanto meno dovrebbe essere confuso con la legittima lotta per l'autodeterminazione o per la liberazione nazionale dei popoli sottoposti a dominazione coloniale o occupazione straniera. Si è altresì ricordata la necessità di condurre la lotta al terrorismo nel rispetto della Carta ONU e delle altre norme di diritto internazionale, tra cui quelle in materia di diritti umani, diritto dei rifugiati e diritto umanitario. Le delegazioni hanno poi confermato l'impegno a rafforzare la cooperazione regionale ed internazionale con e all'interno delle Nazioni Unite, anche verso un "*All-of-UN-approach*". La necessità di un'azione coordinata e di *capacity-building* è stata rilevata anche rispetto al trasferimento di tecnologie per sostenere gli Stati vulnerabili nell'adottare misure per eliminare il terrorismo, soprattutto alla luce della pandemia di COVID-19, rispetto alla quale si è espressa la preoccupazione generale degli effetti che questa può aver avuto sui fenomeni di terrorismo ed estremismo violento. Si è ricordata l'importanza della condivisione di informazioni e *best practice*, così come l'adesione agli strumenti pattizi in materia, e l'esigenza di individuare le cause ultime del terrorismo, tra cui povertà, esclusione, mancanza di accesso alle risorse e emarginazione sociale.

Un gruppo ha notato gli sforzi per eliminare ogni forma di estremismo violento, sottolineando l'importanza del dare attuazione al *Plan of Action to Prevent*

⁹⁹ UN Doc. 75/144.

¹⁰⁰ Il Working Group è stato istituito dalla Commissione nel corso della sua prima riunione (cfr. *Summary record of the 1st meeting*, cit., par. 25), ai sensi della risoluzione con cui l'Assemblea generale ha aggiornato i lavori della sessione precedente (UN Doc. A/RES/74/194). Esso si è riunito *online* il 16 ottobre e il 6 novembre. Il rapporto della Presidente è stato presentato alla Commissione durante il 17° incontro, tenutosi l'11 novembre 2020 (*Oral report by the Chair of the working group on measures to eliminate international terrorism*). Per la discussione, v. *Summary record of the 1st meeting*, cit., par. 31 ss.; *Summary record of the 2nd meeting*, 7 ottobre 2020, in GAOR Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.2, par. 1 ss.; *Summary record of the 3rd meeting*, 8 ottobre 2020, in GAOR Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.3, par. 1 ss.; *Summary record of the 4th meeting*, cit., 12 ottobre 2020, in GAOR Seventy-fifth session, UN Doc. A/C.6/75/SR.12, par. 4 ss.; *Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 11 ss.; *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 46 ss. Inoltre, durante la discussione in plenaria e in seno al Working Group, le delegazioni hanno considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/75/176).

Violent Extremism e menzionando anche il Group of Friends of Preventing Violent Extremism. Alcune delegazioni hanno espresso preoccupazione per le ideologie xenofobe, estremiste e di supremazia razziale in relazione al terrorismo, mentre altre hanno cercato di affrontare la crescente incidenza del fenomeno della radicalizzazione interna. È stata inoltre sottolineata l'importanza dell'attuazione del Piano d'azione per la prevenzione dell'estremismo violento. Inoltre, gli Stati sono stati invitati ad astenersi dal finanziare, organizzare, istigare o appoggiare atti terroristici, e dal garantire rifugio. In questo contesto, alcune delegazioni hanno rimarcato le funzioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF) nello scoprire finanziamenti illeciti. Notando la necessità di sviluppare standard univoci di contrasto al terrorismo, alcune delegazioni hanno criticato una serie di misure adottate con il pretesto di prevenire e reprimere il fenomeno, ma che in realtà perseguivano obiettivi politici. Le delegazioni hanno altresì sostenuto che la lotta al terrorismo richiede un approccio olistico, che coinvolga giovani e donne, di cui vanno tenuti in considerazione i bisogni, specifici e a cui vanno fornite opportunità, e se ne è evidenziato il ruolo di queste nei progetti volti a prevenire forme di estremismo e alla de-radicalizzazione e re-integrazione, riferendosi all'agenda *Women, Peace and Security* (WPS). Si è altresì sottolineata l'importanza di una cultura di pace. Si è mostrata apprensione per le nuove sfide legate all'utilizzo di internet e delle come mezzo di propaganda terroristica, nonché per la minaccia posta dai *foreign terrorist fighter*. Le delegazioni hanno poi reiterato il loro supporto alla nuova architettura del sistema antiterrorismo delle Nazioni Unite, sottolineando l'importanza di attuare la *UN Global Counter-Terrorism Strategy* e, secondo alcune, quella di continuare a rispettare le garanzie del giusto processo da parte dei Sanctions Committee e dell'Ombudsperson. Diverse delegazioni hanno espresso solidarietà alle vittime di atti di terrorismo internazionale e hanno confermato il proprio impegno verso il primo Congresso mondiale su tale tema e hanno invitato a prendere in considerazione i diritti delle vittime durante l'elaborazione delle strategie antiterrorismo. Un numero corposo di delegazioni ha riaffermato il proprio sostegno alla proposta di convenire una Conferenza ad alto livello sotto gli auspici dell'ONU, in cui concordare una definizione univoca di terrorismo. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha aggiornato i lavori alla 76^a sessione¹⁰¹.

Il dibattito sulla rivitalizzazione del lavoro dell'Assemblea generale non è stato particolarmente rilevante¹⁰². Le delegazioni hanno commentato l'esperienza di tenere la sessione durante la pandemia di COVID-19, per cui si è elogiata la VI Commissione per l'istituzione di un sistema di controllo della salute e della sicurezza, pur ribadendo che le modalità di lavoro concordate hanno natura eccezionale e la possibilità di mantenerle in futuro dovrà essere discussa e decisa separatamente. La VI Commissione è stata inoltre invitata a fare un bilancio dell'esperienza del 2020 e a ragionare sulle lezioni apprese al fine di migliorare i metodi di lavoro, prendendo in considerazione, ad esempio, la revisione del Regolamento ufficiale dell'Assemblea generale, in modo da garantire che l'Organizzazione sia in grado di lavorare in modo efficace ed efficiente laddove circostanze simili dovessero presentarsi in futuro. È stato inoltre suggerito che le dichiarazioni rilasciate dalle delegazioni in seno alla VI Commissione siano rese

¹⁰¹ UN Doc. A/RES/75/145.

¹⁰² Per la discussione, v. *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 83 ss.

disponibili per iscritto e distribuite a tutte le delegazioni, come importante prova di prassi e *opinio iuris*. Il Segretariato è stato inoltre fortemente incoraggiato a ripristinare l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dalle delegazioni in seno alla VI Commissione nelle sessioni passate, precedentemente caricate nel portale *Paper-Smart*, ormai in disuso, inserendo tali dichiarazioni nel sito *web* della VI Commissione. È stato inoltre espresso il parere che il Sesto Comitato beneficerebbe, in futuro, di una maggiore rotazione tra i coordinatori delle proposte di risoluzione.

La discussione sull'amministrazione della giustizia delle Nazioni Unite si è posta in linea con quelle delle sessioni precedenti. Come da prassi, il dibattito si è svolto sia in sede plenaria sia nell'ambito di consultazioni informali¹⁰³ e ha avuto ad oggetto i rapporti del Segretario generale sull'amministrazione della giustizia dell'ONU¹⁰⁴ e sulle attività dell'Ombudsman ONU e sui Servizi di mediazione¹⁰⁵, nonché quello dell'Internal Justice Council (IJC)¹⁰⁶, contenente le opinioni dello United Nations Appeals Tribunal (UNAT) e dello United Nations Dispute Tribunal (UNDT). In generale, le delegazioni hanno reiterato il proprio supporto al sistema di amministrazione della giustizia, hanno accolto con favore i due report, e hanno ribadito l'importanza che il sistema di amministrazione della giustizia funzioni secondo principi di professionalità, indipendenza, trasparenza, imparzialità, decentralizzazione, accesso alla giustizia e giusto processo nel contesto della risoluzione delle controversie. Si sono altresì apprezzati gli sforzi per migliorarne l'efficienza e la coerenza, così come il funzionamento del sistema durante la pandemia COVID-19. Le delegazioni hanno sottolineato l'importanza di un sistema di giustizia informale, atto a risolvere le controversie in anticipo, evitando spese elevate in sede processuale. A tal proposito, si sono accolte con favore anche le attività dell'Ombudsman and Mediation Services (UNOMS), specialmente l'attenzione prestata ai casi di molestie nei confronti di dirigenti donne e di atteggiamenti discriminatori, così come quella verso la salute mentale. Con riguardo al sistema forma di giustizia, numerose delegazioni hanno elogiato il lavoro del Management Evaluation Unit (MEU) per il ruolo cruciale nella risoluzione delle controversie prima che si raggiunga la fase contenziosa, dell'Office of Staff Legal Assistance (OSLA), rispetto al quale si è apprezzata la raccomandazione dell'IJC di aumentarne le risorse, per l'Office of Administration of Justice (OAJ), dell'UNAT e dell'UNDT, circa il quale è stata sottolineata la necessità di alleggerire il carico di lavoro pendente. Si è altresì evidenziato l'essenzialità di garantire una protezione effettiva contro ogni forma di ritorsione nel sistema di amministrazione della giustizia, e si è espresso supporto per le raccomandazioni dell'IJC in tale campo. Si è poi espressa apprensione per la situazione del personale non di ruolo, sottolineano la necessità di garantire a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o contrattuale con l'ONU la possibilità di presentare istanza di risarcimento in caso di violazione dei loro diritti. A tal proposito, alcune delegazioni hanno ringraziato il Segretario generale per le informazioni sulle cinque iniziative volte a migliorare la prevenzione e la risoluzione delle controversie che coinvolgono il personale non di ruolo, sulle quali sono state richieste ulteriori e più dettagliate informazioni, così come è stato

¹⁰³ Per la discussione in Commissione, v. *Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 52 ss.; *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 50 ss.

¹⁰⁴ UN Doc. A/75/162 e UN Doc. A/75/162/Add.1.

¹⁰⁵ UN Doc. A/75/160.

¹⁰⁶ UN Doc. A/75/154.

accolto con favore il progetto pilota che prevede l'accesso ai servizi dell'Office of Ombudsman and Mediation Services (OMS) per tale personale. Le considerazioni sono confluite in una lettera, trasmessa alla V Commissione¹⁰⁷. A conclusione della discussione, l'Assemblea generale ha aggiornato i lavori alla sessione successiva¹⁰⁸.

Con riferimento alla concessione dello *status* di osservatore presso l'Assemblea generale, la VI Commissione ha dato seguito alla richiesta proveniente dallo Small Island Developing States Dock (SIDS DOCK)¹⁰⁹, del Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC)¹¹⁰, dell'Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)¹¹¹, della Global Dryland Alliance¹¹², mentre si è rimandata la decisione sulle istanze presentate dalla Cooperazione degli Stati di lingua turca¹¹³, dall'Unione economica euroasiatica¹¹⁴, dalla Comunità delle democrazie¹¹⁵, dal Segretariato della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale¹¹⁶, dal Global Environmental Facility¹¹⁷, dell'International Organization of Employers¹¹⁸, della Confederazione sindacale internazionale¹¹⁹ e del Boao Forum for Asia¹²⁰.

Infine, le delegazioni hanno approvato le raccomandazioni formulate nel rapporto del Comitato sulle Relazioni con lo Stato ospite¹²¹, nonché le sue modalità di lavoro (sebbene migliorabili in termini di interazione con gli attori dotati di *status* di osservatore) e, in tale sede, hanno notato il suo ruolo fondamentale nel gestire una pluralità di temi che l'ampia, diversa e dinamica comunità diplomatica può trovarsi ad affrontare nelle relazioni con lo Stato ospitante¹²². Si è altresì rimarcata l'importanza di rispettare i privilegi e le immunità del personale diplomatico, fondate su solide basi giuridiche. A tal proposito, se da un lato si sono apprezzati gli sforzi dello Stato ospitante per soddisfare le necessità dalla comunità diplomatica, si sono anche rinnovate le lamentele contro le presunte restrizioni della libertà di movimento imposte al personale civile e ad alcuni delegati accreditati presso le Nazioni Unite. Particolarmente criticate sono state le ulteriori limitazioni imposte ai delegati iraniani e russi, le quali, secondo alcune delegazioni, considerate ingiustificate, discriminatorie, politicamente motivate e in violazione dell'Accordo di sede e delle norme di diritto internazionale in materia. Sono state rinnovate le critiche circa le difficoltà incontrate nell'ottenimento dei visti di ingresso e nell'attivazione e fruizione dei servizi bancari, oltre che verso l'allontanamento

¹⁰⁷ UN Doc. A/C.5/75/16.

¹⁰⁸ UN Doc. A/RES/75/248.

¹⁰⁹ UN Doc. A/RES/75/147.

¹¹⁰ UN Doc. A/RES/75/148.

¹¹¹ UN Doc. A/RES/75/149.

¹¹² UN Doc. A/RES/75/150.

¹¹³ Per la discussione, cfr. *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 54 ss.

¹¹⁴ *Ivi*, par. 56 ss.

¹¹⁵ *Ivi*, par. 58 ss.

¹¹⁶ *Ivi*, par. 60 ss.

¹¹⁷ *Ivi*, par. 62 ss.

¹¹⁸ *Ivi*, par. 64 ss.

¹¹⁹ *Ivi*, par. 69 ss.

¹²⁰ *Ivi*, par. 75 ss.

¹²¹ UN Doc. A/75/26.

¹²² Per la discussione, cfr. *Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 109 ss.; *Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 1 ss.; *Summary record of the 15th meeting*, cit., par. 113 ss.; *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 54.

ingiustificato del personale civile e altre limitazioni derivanti dalle relazioni bilaterali del Paese ospitante relative alla sicurezza delle missioni diplomatiche e alla sicurezza del loro personale. L'Assemblea generale ha preso atto della discussione e ha invitato il Paese ospitante a adottare le misure idonee a risolvere le criticità individuate¹²³.

GIULIA CILIBERTO

¹²³ UN Doc. A/RES/75/146.